



# **Comune di Borgo Chiese**

**(Provincia di Trento)**

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (2022-2024)**

**in applicazione della L. 190/2012 e sue norme di attuazione**

**Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 05.05.2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Conte dott.ssa Rosalba  
(firmato digitalmente)

## 1. CONTENUTI GENERALI

### 1.1. PNA, PTPCT e principi generali

Il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione da realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La legge 190/2012 sopra menzionata ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno della corruzione nelle attività della pubblica amministrazione. La strategia nazionale si attua mediante l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, da parte degli organi di indirizzo delle pubbliche amministrazioni, con l'adozione di un "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (PTPCT).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il PNA costituisce un "atto di indirizzo" per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le "misure") volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012). L'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, la Giunta comunale approvi il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), salvo diverse disposizioni normative; per l'adozione del PTPCT del 2022 il termine è stato differito al 30 aprile 2022. Successivamente all'approvazione, il PTPCT viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune: [www.comune.borgochiese.tn.it/AmministrazioneTrasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione](http://www.comune.borgochiese.tn.it/AmministrazioneTrasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione)

L'obiettivo che si pone il PTPCT è quello di prevenire il "rischio corruzione" nell'attività amministrativa, mediante azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità e con l'individuazione di "misure" in grado di neutralizzare i rischi nei processi decisionali e con la promozione della cultura della "legalità" e dell'"integrità" in attuazione della Legge n. 190/2012 e dei connessi decreti attuativi (D.lgs. n. 33 e 39 del 2013); con il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, e con il successivo D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 si introducevano griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali", nelle amministrazioni statali e locali, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

In ordine alla tematica della Trasparenza si richiama la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 ad oggetto *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti di ordinamento regionale"*, con cui il legislatore regionale ha operato per l'adeguamento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsto dalla legge 190/2012, e la sua applicazione ai Comuni della Provincia di Trento.

Il D. Lgs. 97/2016, sulla base della legge delega espressa dalla legge di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015 (Legge Madia), ha introdotto importanti modifiche al citato D. Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, e, particolarmente, oltre al già noto "accesso civico" cosiddetto "semplice", il nuovo diritto di accesso civico denominato "generalizzato". La Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha recepito a livello locale con L.R. 15.12.2016, n. 16, di modifica della precedente L.R. n. 10/2014, le novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016.

In materia di obblighi della trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, ANAC con deliberazione n. 214 del 26.03.2019, ha precisato l'applicabilità alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, della disciplina della trasparenza, ribadendo che l'art. 49 del D. Lgs. 33/2013 non comporta una deroga al contenuto degli obblighi previsti dal medesimo decreto e che non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale aldi sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale, in quanto trattasi i "livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. m) della Costituzione.

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle pubbliche amministrazioni al rischio di corruzione e indica le misure da adottare volte a prevenire il medesimo rischio.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i principi guida dettati dal PNA 2019 e precisamente: **principi strategici, principi metodologici, principi finalistici**.

#### ***Principi strategici:***

##### **1) Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo**

L'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, contribuendo così allo svolgimento di un compito importante e delicato, con la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole, di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

##### **2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio**

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT, ma l'intera struttura organizzativa, occorre pertanto sviluppare a tutti i livelli, una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza della gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla collaborazione del personale e degli organi di controllo.

##### **3) Collaborazione**

La collaborazione può favorire la sostenibilità organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse, sulla base di valutazioni nella specificità del contesto organizzativo.

#### ***Principi metodologici:***

##### **1) Prevalenza della sostanza sulla forma**

Il sistema deve tendere all'effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione; il processo deve essere attuato non in modo formale, secondo una logica di mero adempimento, bensì in modo sostanziale, calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

##### **2) Gradualità**

Le fasi di gestione del rischio per il Comune, in dipendenza delle dimensioni dell'Ente, si sviluppano con gradualità, seguendo un approccio che consenta di migliorare in maniera progressiva e continuativa il contesto, nonché attraverso la valutazione e il trattamento dei rischi.

##### **3) Selettività**

Per migliorare l'organizzazione, l'efficienza e l'efficacia della gestione del rischio, è opportuno individuare le priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico; occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in fase di valutazione, interventi specifici e puntuali, volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti al rischio, vagliando, se necessario l'adozione di nuove misure, qualora si ritenessero inadeguate quelle esistenti.

##### **4) Integrazione**

La gestione del rischio è parte integrante dei processi decisionali, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione; occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e la gestione dell'organizzazione individuale; alle misure previste nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nell'atto di indirizzo, e nella misurazione e valutazione della specificità individuale, si deve tener conto dell'attuazione delle misure previste nel PTPCT, mediante la partecipazione dei Responsabili dei servizi alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché alla collaborazione con il RPCT.

##### **5) Miglioramento e apprendimento continuo**

La gestione del rischio deve intendersi, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo, basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e con la valutazione periodica dell'attuazione del sistema di prevenzione.

#### ***Principi finalistici:***

## 1) Effettività

La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia dell'amministrazione, evitando di dare origine ad oneri organizzativi inutili o ingiustificati, ma privilegiando misure che agiscano semplificando le procedure, attraverso lo sviluppo della cultura basata sull'integrità.

## 2) Orizzonte del valore pubblico:

La gestione del rischio deve contribuire al miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento dell'Ente pubblico, eliminando il rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

### 1.2 La nozione di corruzione

La legge 190/2012 non reca la definizione di "corruzione", dalla legge 190/2012 e dall'impianto complessivo della stessa legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

L'art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. La correlazione tra le disposizioni della legge 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, nonché il contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

L'ANAC ha ritenuto che essendo la legge 190/2012 finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricoprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui conferito per ottenere vantaggi privati.

Al termine "corruzione" è attribuito un significato più esteso di quello desumibile dalle fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari); un significato che comprende, non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

### 1.3 Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti, sia pubblici che privati, che sono individuati:

- dall'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012;
- dall'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, dette norme prevedono regimi parzialmente differenziati. Per l'esatta individuazione dell'ambito soggettivo, l'ANAC ha fornito indicazioni attraverso le deliberazioni seguenti:

- n. 1310 del 28 dicembre 2016 ("Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016");

- n. 1134 dello 8 novembre 2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Nelle citate deliberazioni sono stati approfonditi profili attinenti all'ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ed alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016.

Per quel che concerne la trasparenza, l'ANAC ha fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità" (introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013) secondo il quale i soggetti pubblici e privati, ivi indicati, applicano la disciplina sulla trasparenza, imposta alle pubbliche amministrazioni, "in quanto compatibile".

Nelle deliberazioni n. 1310 e n.1134, l'ANAC ha espresso l'avviso che la compatibilità non vada esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e trasparenza sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni individuate e definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a:

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione trasparente");
- assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

#### **1.4 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Borgo Chiese, veniva individuato, a seguito dell'istituzione del nuovo Comune di Borgo Chiese dal 01.01.2016 con decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 21.01.2016 nella figura del Vicesegretario "ad esaurimento" Conte dott.ssa Rosalba; la stessa con l'inquadramento nella figura e nelle funzioni di Segretario Comunale dal 01.02.2020, ha mantenuto le funzioni di RPCT; il decreto di nomina è pubblicato sul sito internet del Comune di Borgo Chiese nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – prevenzione della corruzione".

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita tutte le prerogative ad esso riconosciute anche in materia di accesso, ai sensi e per gli del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. L'ANAC ritiene che il "responsabile delle protezione dei dati" non possa coincidere con il RPCT, pertanto il Comune di Borgo Chiese ha designato, in adesione alla proposta del Consorzio dei Comuni Trentini, Responsabile della protezione dei dati (RPD) il dott. Festi Gianni.

#### **1.5 I compiti del RPCT**

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge i compiti seguenti:

- elabora e propone alla Giunta comunale il Piano Anticorruzione;
- svolge i compiti indicati di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfondibilità e incompatibilità;
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- coincide con il Responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni;
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

#### **1.6 Gli altri attori del sistema**

##### **Sindaco:**

- Designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e ne comunica il nominativo, nelle forme previste dalla Legge, all'ANAC;

##### **Giunta Comunale:**

- adotta il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti;
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;

- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano;

#### **Responsabili dei Servizi e dipendenti comunali:**

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell'autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio e propongono eventuali misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento;
- osservano le misure contenute nel presente Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al RPCT.

#### **1.7 L'approvazione del PTPCT**

Il RPCT elabora e propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio, salvo provvedimenti di proroga; il PTPCT è pubblicato in "amministrazione trasparente".

#### **1.8 Obiettivi strategici**

Gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione del Comune quale l'atto di indirizzo e/o PEG e il documento unico di programmazione (DUP). L'amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

### **2. Analisi del contesto**

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

#### **2.1. Analisi del contesto esterno**

Per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso, si dà atto che non si siano verificati eventi delittuosi legati a fenomeni di corruzione.

#### **2.2. Analisi del contesto interno**


L'analisi ha lo scopo di far emergere il sistema delle responsabilità oltre che il livello di complessità dell'amministrazione; entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

#### **2.2.1. La struttura organizzativa**

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31.05.2021. La struttura è ripartita in Servizi ed articolata come riportato di seguito:



Il Piano prende in considerazione i processi critici gestiti direttamente, a tal fine si sottolinea che sono configurati tra i servizi quelli relativi a:

- **Servizio di Polizia Locale** - resa tramite gestione associata, della cui organizzazione risponde il Comune capofila di Storo;
- **Servizio di vigilanza boschiva** - resa tramite gestione associata, della cui organizzazione risponde il Comune capofila di Storo.

Sono resi in forma esternalizzata e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività ne risponde necessariamente il soggetto gestore quale Ente delegato per il servizio di:

- **Servizio di raccolta e smaltimento** dei rifiuti gestito dalla Comunità delle Giudicarie.

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di ANAC si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune di Borgo Chiese è stato assunto dal Responsabile del servizio tecnico comunale signor Franzoni geom. Paolo.

### 2.2.2. Funzioni e compiti della struttura

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l'ordinamento attribuisce al Comune.

### 2.3. La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in tre fasi:

1- identificazione;

2- descrizione;

3- rappresentazione.

che si svolgeranno secondo le modalità indicate nel citato PNA 2019, in particolare nell'allegato A "Mappatura dei processi e catalogo dei rischi".

### 3. Valutazione e trattamento del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### 3.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, "questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non

potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione". Il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale, come già evidenziato nei punti precedenti, il Comune di Borgo Chiese ha una dimensione organizzativa ridotta pur con competenze adeguate allo scopo; da attenta e adeguata valutazione, ne è derivato che il rischio corruttivo è ritenuto basso, sulla base che in questi anni non si sono manifestati fatti o situazioni indicative di qualsiasi forma di criticità. I rischi di corruzione sono stati ipotizzati considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni dell'organico, alle risultanze della mappatura dei processi; all'assenza di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, all'assenza di segnalazioni tramite il "whistleblowing" o altre modalità.

#### **Identificazione dei rischi:**

Essi sono formalizzati e documentati nell'Allegato A).

#### **3.2. Analisi del rischio**

L'analisi del rischio consiste nell'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione e nella stima del livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

##### **Fattori abilitanti derivano da:**

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli) mediante la verifica dell'efficacia degli strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità di procedimento ad un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

##### **Stima del livello di rischio**

L'analisi dell'esposizione al rischio è stimata in base ad un approccio qualitativo, come riportato nel medesimo Allegato A).

##### **Criteri di valutazione**

Sono stati utilizzati gli indicatori di rischio ampliabili o modificabili, come proposti dal PNA 2019:

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del soggetto interno:** un processo decisionale discrezionale è caratterizzato per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale vincolato;
3. **trasparenza/opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, abbassa il rischio;
4. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
5. **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

##### **Rilevazione dei dati e delle informazioni**

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, deve essere coordinata dal RPCT". Il PNA prevede che le informazioni possano essere "rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati", oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

L'ANAC suggerisce i seguenti "dati oggettivi":

1. i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a

giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);

2. le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
3. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine, l'Autorità suggerisce di “programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità” e, laddove sia possibile, “avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie”.

### **Misurazione del rischio**

L'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale come suggerito dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

I risultati della misurazione sono riportati nell'allegato A), dove è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

### **3.3. La ponderazione**

La ponderazione del rischio è l'ultimo step della macro-fase di valutazione del rischio.

Il fine della ponderazione è di “agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”. Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

1. le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
2. le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

### **3.4. Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio è il processo in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta; in tale fase si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

Le misure possono essere classificate in "generali" e "specifiche".

- a) Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.
- b) Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

#### **3.4.1. Individuazione delle misure**

L'obiettivo, di questa prima fase del trattamento, è di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti:

- a) controllo;
- b) trasparenza;
- c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- d) regolamentazione;
- e) semplificazione;
- f) formazione;
- g) sensibilizzazione e partecipazione;
- h) rotazione;
- i) segnalazione e protezione;
- j) disciplina del conflitto di interessi;
- k) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nell'allegata Scheda A).

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione.

#### **3.4.2. Programmazione delle misure**

La seconda parte del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente le misure di prevenzione della corruzione. Dopo aver individuato misure generali e specifiche, sono stati fissati i tempi e le modalità di attuazione.

### **4. Trasparenza sostanziale e accesso civico**

#### **4.1. Trasparenza**

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### **4.2. Accesso civico e trasparenza**

Il d.lgs. 33/2013, comma 1 dell'art. 5, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (**accesso civico semplice**); il comma 2, dello stesso art. 5 prevede: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (**accesso civico generalizzato**).

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente". L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis. Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016.

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia" (d.lgs. 97/2016).

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "*costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza*" (ANAC deliberazione 1309/2016). L'accesso generalizzato, invece, "*si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)*".

La deliberazione 1309/2016 precisa anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990. L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o positive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*".

Dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*". La legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

"Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "*un accesso più in profondità a dati pertinenti*", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "*consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni*".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "*la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni*". Quindi, prevede "*ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato*".

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno

*sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione*". La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Si precisa inoltre che nella delibera n. 214 del 26 marzo 2019 recante "Obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 applicabili all'Assemblea regionale siciliana" cui si rinvia, l'Autorità ha avuto modo di precisare la questione dell'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano della disciplina della trasparenza, tenuto conto delle possibilità per detti enti, ammessa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 33/2013, di individuare "forme e modalità" di applicazione degli obblighi di pubblicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti, come ribadito anche dal nuovo Piano anticorruzione nazionale 2019-2021.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 16.04.2018, è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini, in quanto società *in house providing*, il "Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)" nel rispetto della vigente normativa, con designazione obbligatoria del RPD, con atto prot. n. 3477 di data 17.05.2018 il Consorzio dei Comuni Trentini, nella persona del dott. Gianni Festi, coordinatore dello staff del Servizio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), designato Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente.

Nel PTPCT per quanto disposto dal PNA 2016 in cui è previsto che debbano essere *"indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne"* e comunque in base all'effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza con la previsione di misure atte a dare conoscibilità e responsabilità ai soggetti individuati per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, nonché misure a garanzia del costante aggiornamento dei medesimi.

Si specifica inoltre che nella distribuzione dei ruoli all'interno del Comune per il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, avverrà secondo le modalità di seguito descritte:

NOMINATIVO	Conte Rosalba	Floriani Erika	Franzoni Paolo	Girardini Annamaria	Azzellini Deborah	Scuderi Erica
Ufficio	Segretario comunale	Servizio Finanziario	Servizio Tecnico	Servizio Tributi	Servizio Biblioteca	Servizio Demografico
Cadenza aggiornamento	tempestiva	tempestiva	tempestiva	tempestiva	tempestiva	tempestiva
Monitoraggio	semestrale	semestrale	semestrale	semestrale	semestrale	semestrale

Si richiama l'attenzione con riferimento alle modalità di semplificazioni sugli obblighi di trasparenza che l'ANAC nel PNA 2016 ha precisato che i piccoli comuni possono assolvere l'obbligo di pubblicazione anche mediante link ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già pubblicati.

#### 4.3. Trasparenza e privacy

Con l'entrata in vigore dal 25/5/2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"* (di seguito RGPD) e del D. Lgs n. 101/2018, entrato in vigore dal 19/9/2018, è stato adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

Pertanto le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di

idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di **adeguatezza**, **pertinenza** e **limitazione** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di **esattezza** e **aggiornamento** dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

#### **4.4. Comunicazione**

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni. L'art. 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo on line, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” qualora previsto dalla norma.

#### **4.5. Modalità attuative**

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

#### **4.6. Organizzazione**

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”. Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa “l'effettivo utilizzo dei dati” pubblicati.

#### **4.7. Pubblicazione di dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. I Responsabili dei servizi possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

### **5. Altri contenuti del PTPCT**

#### **5.1. Formazione in tema di anticorruzione**

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere strutturata su due livelli:

- 1- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti, riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- 2- **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai responsabili dei servizi addetti alle aree a rischio in relazione alle politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il DL 124/2019 (comma 2 dell'art. 57) ha stabilito che “a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma

*societaria, [cessino] di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione [...].*

## **5.2. Il Codice di comportamento**

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; continueranno ad applicarsi le misure a garanzia del rispetto sia delle norme del codice di comportamento, adottato con decreto del Commissario straordinario il 25.01.2016, che di quelle più generali dettate per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al citato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Sarà cura dell'Amministrazione continuare ad estendere tali norme, laddove compatibili, a tutti i collaboratori dell'amministrazione, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Nei modelli di lettera di invito e nei capitolati d'appalto si fa riferimento all'obbligo di osservanza del codice di comportamento del Comune di Borgo Chiese.

Saranno garantite le misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Rriguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni del codice trova piena applicazione l'art. 55-bis comma 3 del d.lgs. 165/2001 e smi in materia di segnalazione per i procedimenti disciplinari.

## **5.3. Criteri di rotazione del personale**

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili. Il PNA 2019 ha dedicato particolare attenzione alla tematica della rotazione del personale adottando uno specifico allegato (Allegato 2). Il Comune di Borgo Chiese, ente di ridotte dimensioni e con dotazione organica limitata, è composta complessivamente da cinque Responsabili di servizio, a cui si aggiunge la figura del Segretario comunale, non consente di fatto l'applicazione effettiva del criterio di rotazione. Con l'espletamento di concorsi (alcune procedure ancora in atto) e l'assunzione di personale, si può intendere che, proporzionalmente alla propria dotazione organica, è in fase attuativa il procedimento di rotazione del personale.

Come già evidenziato nei Piani precedenti il Comune di Borgo Chiese, alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica, e per l'assenza di specifiche professionalità fungibili nelle figure apicali dei servizi, è impossibilitato ad attuare in toto tale misura, in alternativa sono stati previsti: il rafforzamento nei processi a rischio con la condivisione di alcune attività amministrative in maniera trasversale, interessando personale appartenente a uffici diversi, con il coinvolgimento del personale dei diversi servizi; in tal modo ognuno, interviene per la propria professionalità, apportando maggiore visibilità e trasparenza nei procedimenti, inoltre il ricorso al tracciamento informatico della documentazione e di tutti gli atti che pervengono o vengono emanati dall'Ente, non permette la discrezionalità all'attività di controllo sui procedimenti.

In ogni caso, per ovviare a tale misura, l'amministrazione ha già in attivo alcune gestioni associate in convenzione con altri Comuni (Polizia locale e vigilanza boschiva) e si sta attivando con una ulteriore iniziativa di gestioni associate per assicurare l'attuazione della misura.

## **5.4. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957. I dipendenti sono a conoscenza dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Per prevenire situazioni di conflitto di interessi che ledono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, verranno adottate misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazioni di incarichi esterni, così come modificate dal citato comma 42 dell'art. 1 della legge 190/2012, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" .

## **5.5. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di**

## **lavoro**

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

L'Amministrazione attua, qualora ricorra il caso, le misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui ai commi 49 e 50 della legge 190/2012, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico.

L'art. 1, comma 42, lett. I) della legge 190/2012 ha contemplato l'ipotesi relativa alla cosiddetta "incompatibilità successiva" (pantoufage) introducendo all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il comma 16-ter, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

## **MISURA:**

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

## **5.6. Controlli su ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

1. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
2. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
3. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
4. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

## **MISURA:**

Ogni commissario e ogni responsabile all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni.

## **5.7. Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)**

L'art. 54-bis, quindi, accorda al whistleblower le seguenti garanzie:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso.

L'art. 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

### **MISURA:**

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del whistleblower. In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione quanto stabilito dall'Allegato 1 del PNA in materia di anonimato del segnalante, divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

## **5.8. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

### **MISURA:**

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

## **5.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti**

Il sistema di monitoraggio è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

## **5.10. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento comunale, approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 16 del 28 marzo 2018 e s.m. Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

## **5.11. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti. Ogni provvedimento inerente ai concorsi e/o procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

## **5.12. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC**

Il monitoraggio per l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili e fornendo ogni informazione